



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 391 del 24/09/2024

Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Associazioni Pro Loco della Campania.

Firmato da: Giovanni Mensorio



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

**Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Associazioni Pro Loco
della Campania.**

Ad iniziativa del Consigliere

Giovanni Mensorio



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a disciplinare l'organizzazione, i compiti e la concessione di contributi in favore delle Pro Loco, proponendo una regolamentazione più compiuta in ordine alle attività dalle stesse esercitate e finalizzate alla valorizzazione turistica del territorio locale.

Invero, le Pro Loco sono organizzazioni locali senza scopo di lucro che hanno come obiettivo principale la promozione turistica e culturale di un determinato territorio attraverso iniziative dirette a valorizzare le risorse e le tradizioni locali, a promuovere eventi, manifestazioni e attività che incentivino il turismo e la conoscenza del patrimonio storico, culturale, enogastronomico e paesaggistico del proprio territorio di competenza.

L'opportunità di una nuova regolamentazione nasce, innanzitutto, dalla necessità di adeguare la normativa regionale alla mutata disciplina nazionale che con la Riforma del Terzo Settore e l'avvio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), entrato in vigore il 23 novembre 2021, ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. Le Proloco iscritte al RUNTS, e che adeguando il proprio statuto a quello di una delle tipologie di Enti del Terzo Settore a cui il Registro è dedicato, acquisisce personalità giuridica tramite una procedura semplificata e accede ai benefici fiscali e ai finanziamenti pubblici previsti.

Con l'intervento normativo regionale si illustrano non solo le finalità e gli obiettivi delle Associazioni Pro Loco e delle Unioni di Associazioni Pro Loco, ma si precisano, anche, le condizioni e gli effetti derivanti dall'iscrizione all'Albo regionale.

Con la proposta *de qua* si intende anche potenziare il più possibile l'azione di promozione dei territori attraverso il riconoscimento del valore aggiunto fornito dalle Unioni di Associazioni Pro Loco quali organismi di rappresentanza, consulenza, assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle Associazioni Pro Loco associate operanti sul territorio regionale, fissando dei criteri puntuali e oggettivi per tale riconoscimento e ancorandolo ad una soglia di rappresentatività di almeno il 30 per cento su base provinciale delle Associazioni iscritte all'Albo regionale.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Associazioni Pro Loco della Campania.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, il valore sociale delle Associazioni Pro Loco come organizzazioni locali, senza scopo di lucro, aventi finalità di promozione turistica regionale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche delle località in cui insistono, nonché aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione Campania riconosce il ruolo delle Unioni di Associazioni Pro Loco, nelle loro articolazioni regionali e provinciali, quali organizzazioni di rappresentanza, coordinamento, tutela e assistenza delle Associazioni Pro Loco sul territorio regionale.

Art. 2

(Obiettivi e attività delle Associazioni Pro Loco)

1. Le Associazioni Pro Loco, autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati:
 - a) Promuovono il turismo locale mediante l'organizzazione di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione di servizi relativi alla fruizione turistica di siti culturali e monumenti;
 - b) Contribuiscono al miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica;
 - c) Sostengono attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.

Art. 3

(Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente per materia l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, già istituito con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), nel quale sono iscritte le Associazioni Pro Loco avente sede nel territorio della Regione Campania.
2. È condizione per l'iscrizione all'Albo regionale di cui al comma 1, l'iscrizione nel Registro Unico



Consiglio Regionale della Campania

nazionale del Terzo Settore previsto dall'articolo 45 del D.lgs. 03.07.2017, n. 117.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta su richiesta dell'Associazione Pro Loco regolarmente costituita ai sensi del comma 2, e costituisce condizione indispensabile per:
 - a) fruire della denominazione "Pro Loco";
 - b) richiedere il nulla osta per l'istituzione dei Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (S.I.A.T.) di cui all'articolo 5;
 - c) accedere ai bandi per la concessione dei contributi ed incentivi di cui all'articolo 6;
 - d) consentire ai propri aderenti l'esercizio delle attività turistiche di cui all'articolo 7;
4. L'Albo regionale delle Pro Loco è pubblicato ed aggiornato annualmente in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

Art. 4

(Unioni di associazioni Pro Loco)

1. Si considerano riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e per gli effetti delle disposizioni della presente legge le Unioni di Associazioni Pro Loco:
 - a) iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quali reti associative nazionali ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.lgs. 117/2017;
 - b) rappresentative di almeno il 30 per cento, su base provinciale, delle sole Associazioni Pro Loco iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 3; La verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività è rimessa alla struttura della Giunta regionale competente per materia e secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 8;
2. Le unioni di Associazioni Pro Loco, nelle loro articolazioni territoriali, regionale e provinciali, possono concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione turistica e territoriale della Campania;
3. La Regione definisce forme di consultazione delle Unioni di Associazioni Pro Loco nell'ambito della programmazione regionale in materia di turismo.

Art. 5

(Servizi di Informazione e Accoglienza turistica "S.I.A.T.")

1. Le Associazioni Pro Loco, regolarmente iscritte all'Albo Regionale e dotate delle attrezzature e risorse idonee a garantire la continuità del servizio, possono richiedere alla struttura della Giunta regionale competente per materia, il nulla osta per l'istituzione e lo svolgimento dei Servizi di



Consiglio Regionale della Campania

Informazione e Accoglienza Turistica (S.I.A.T.) disciplinati dall'articolo 26 della legge regionale 18/2014.

Art. 6

(Contributi e Incentivi)

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle Associazioni Pro Loco iscritte nell'Albo regionale, attraverso la concessione di contributi finalizzati a progetti specifici, manifestazioni e iniziative di carattere comunale o territoriale, in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
2. Alle associazioni Pro Loco che, ai sensi delle disposizioni vigenti, hanno richiesto ed ottenuto il nulla osta per l'istituzione dell'Ufficio SIAT è dovuto un contributo per le spese documentate nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale.
3. La Regione può assegnare alle unioni di Associazioni Pro Loco riconosciute e alle loro strutture regionale e provinciali, che abbiano istituito degli uffici di coordinamento, un contributo da stabilirsi annualmente dalla Giunta regionale e secondo le disponibilità di bilancio;
4. Le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione sono disciplinate dal Regolamento di cui all'articolo 8 e da atti amministrativi di indirizzo emanati dalla competente struttura regionale.

Art. 7

(Esercizio dell'attività turistiche)

1. I soggetti aderenti alle Pro Loco iscritte all'Albo Regionale possono svolgere attività di semplice accompagnamento di visitatori per fini divulgativi delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico e, a condizione che le suddette attività:
 - a) Siano realizzate nel rispetto della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica) e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) Siano realizzate temporaneamente, occasionalmente e gratuitamente;
 - c) Siano realizzate per conto delle Pro Loco nelle località di appartenenza;
 - d) Non siano realizzate in Istituti e luoghi della cultura ai sensi della normativa vigente;



Consiglio Regionale della Campania

- e) Non ricadano tra le attività professionali turistiche per il cui esercizio è richiesta una specifica abilitazione, autorizzazione o riconoscimento ai sensi della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche).

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

1. 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il Regolamento di attuazione nel quale sono stabilite:
 - a) le modalità di gestione dell'Albo regionale, nonché le modalità di iscrizione, di cancellazione e di verifica delle Associazioni Pro Loco;
 - b) le modalità di verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività delle Unioni di Associazioni Pro Loco, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. b);
 - c) le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 6, nonché le relative modalità di rendicontazione;

Art. 9

(Abrogazione disposizioni contrastanti con la presente legge)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le contrastanti disposizioni normative regionali in materia.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge pari ad € 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere delle risorse stanziare alla Missione 7 Programma 1 Titolo I del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, ad eccezione delle disposizioni di natura finanziaria di cui agli articoli 6 e 10 che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.



Consiglio Regionale della Campania